

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021 CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 18,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MINOLI	FLAVIO
REDA	ALESSANDRA
CERRI	ANDREA
VIROLETTI	GIANPIERO
CANTA	LUCA
FERRARI	GIANNI
DONIS	ROBERTO
PINTUS	ALDO
MORA	MIRKO
FASOLA	ERMANNO
SACCOMANNO	PATRIZIO VITO

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	

Totali N.

10	1
-----------	----------

Assenti giustificati risultano i Signori: FASOLA Ermanno
Partecipa il Segretario Comunale reggente REGIS MILANO dott. Michele
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO che con atto del C.C. n. 15 del 23/09/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il proprio atto n. 17 del 23/09/2020 che ha determinato le aliquote dell'anno 2020 come segue:

Tipologia	ALIQUOTE IMU
Abitazione principale di Cat. A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00 per mille detrazione E. 200,00
Generale	10,30 per mille
rendita ridotta del 50% per abitazioni (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione:	

a) che sia utilizzato da questi come abitazione principale con contratto registrato b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale c) che il comodante presenti la dichiarazione IMU	
Rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,30 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. "D"	10,30 per mille (7,60 allo Stato e 2,70 al Comune)
Terreni agricoli	Esenti
Immobili merce	2,00 per mille

RITENUTO di mantenere invariate rispetto all'anno 2020 le aliquote per l'anno 2021;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 D.L.gs n. 267 del 18.08.2000;

Il Consigliere Mora consegna la dichiarazione di voto che si allega al presente atto sotto la lettera A);

Con voti favorevoli n. 9 (nove) e contrari n. 1 (uno) (Mora); :

DELIBERA

- Di confermare , per l'anno 2021, la deliberazione del C.C. n. 17 del 23/09/2020 con cui sono state determinate le aliquote per l'applicazione della nuova IMU per l'anno 2020 e pertanto l'impianto impositivo IMU per l'anno 2021 risulta essere così composto:

Tipologia	ALIQUOTE IMU
Abitazione principale di Cat. A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00 per mille detrazione E. 200,00
Generale	10,30 per mille

rendita ridotta del 50% per abitazioni (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione: a) che sia utilizzato da questi come abitazione principale con contratto registrato b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale c) che il comodante presenti la dichiarazione IMU	
Rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,30 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. "D"	10,30 per mille (7,60 allo Stato e 2,70 al Comune)
Terreni agricoli	Esenti
Immobili merce	2,00 per mille

- Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 dal 1 gennaio del corrente anno;
- Copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Di dichiarare ad esito di separata votazione avente medesimo risultato della precedente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 onde dar corso agli adempimenti connessi.

Di dichiarare ad esito di separata votazione avente medesimo esito della precedente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 onde dar corso agli adempimenti connessi.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 19/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO Dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/02/2021 al 12/03/2021

Boca, lì 25/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2021

Boca, lì 29/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele